



AMMCNT - CNR - Amministrazione Centr

it. Cl. F.

N. 0049999

27/08/2013



POS. ENR N. 588/13

REP. CNR EN SIGLA

N. 34945

**ACCORDO QUADRO
TRA
MINISTERO DELL'INTERNO
E
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di seguito Dipartimento della PS, rappresentato dal Ministro, Onorevole Angelino ALFANO

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito CNR, rappresentato dal Presidente, Professor Luigi NICOLAIS

VISTI

- la legge 1 aprile 1981, n.121 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- il decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, di riordino del CNR;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art.23 bis, comma 7, che disciplina l'assegnazione temporanea di personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni sul procedimento amministrativo e, in particolare, l'art.15 che prevede la possibilità, per le



amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO

- che la sicurezza all'interno dell'Unione Europea presuppone un approccio integrato in virtù del quale sia condivisa una cultura comune, si ottimizzi lo scambio di informazioni e ci si avvalga di infrastrutture tecnologiche adeguate;
- che, sia a livello nazionale che comunitario, si richiede un collegamento sistemico tra la ricerca e la sicurezza, sul presupposto che l'innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica costituiscono un fattore strategico necessario per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sicurezza;
- che tale collegamento è coerente con le iniziative avviate in ambito europeo -in seno al Consiglio dei Ministri dell'Interno ed al Comitato Operativo per la Sicurezza Interna- e finalizzate a rafforzare il coinvolgimento delle autorità per la sicurezza interna nella ricerca in materia di sicurezza e di politica industriale;
- che si intende potenziare ed estendere le attività già in corso tra le Parti ed avviare, in maniera strutturata, iniziative di studio, ricerca e sperimentazione a carattere multidisciplinare con l'obiettivo di assicurare la realizzazione, la promozione e lo sviluppo di metodologie, soluzioni, prodotti, sistemi e servizi innovativi nel contesto delle scienze e delle tecnologie orientate alla sicurezza;
- che si rende necessario attuare un solido partenariato interistituzionale per garantire una maggiore competitività anche in vista della presentazione di progettualità in ambito comunitario nei settori della cooperazione di polizia e della ricerca e tenendo conto di analoghe esperienze positivamente avviate in altri Paesi dell'Unione europea;
- che le Parti intendono porsi in reciproca sinergia per realizzare azioni coordinate ed integrate in materia di ricerca, di innovazione e di trasferimento scientifico e tecnologico, in modo da perseguire comuni obiettivi in termini di efficienza, efficacia e qualità, riducendo il *gap* esistente tra ricerca, impresa di settore ed *end-users*

 2



CONVENGONO

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 (Finalità e oggetto)

Le Parti si impegnano a promuovere azioni sinergiche, coordinate ed integrate in materia di ricerca, di innovazione e di trasferimento delle conoscenze in campo scientifico e tecnologico con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica per la sicurezza dello Stato.

Articolo 3 (Comitato permanente di Ricerca per la Sicurezza Interna)

E' istituito un Comitato permanente di Ricerca per la Sicurezza Interna (Co.Ri.S.I.), quale organismo consultivo e di supporto all'azione di indirizzo strategico nella definizione e nella scelta delle tecnologie della sicurezza. L'Organismo, attraverso la formulazione di pareri, linee guida e proposte sulle iniziative nei settori tecnologici di interesse, assicurerà la rispondenza dei sistemi agli *standard* tecnici e l'interoperabilità di modelli eterogenei.

Il Comitato è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto al coordinamento ed alla pianificazione delle Forze di polizia *pro tempore* ed è composto da alti rappresentanti degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della PS e dei Dipartimenti del CNR, designati rispettivamente dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dal Presidente del CNR.

L'Organismo si riunisce, in prima seduta, in sessione plenaria per l'adozione di un regolamento sul funzionamento interno e, successivamente, ogniqualvolta situazioni di rilievo lo richiedano; si riunisce in via ordinaria a composizione variabile in relazione ai



settori oggetto di esame, garantendo la presenza di almeno quattro componenti permanenti.

Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica, quale struttura di diretta collaborazione del Presidente, con il compito di curare gli aspetti organizzativi e di coordinamento delle attività.

Articolo 4 (Oneri economici)

Il presente Accordo Quadro non comporta alcun onere economico a carico delle Parti.

La partecipazione al Comitato non determina la corresponsione di specifici compensi ai componenti.

Art. 5 (Convenzioni operative)

Le iniziative congiunte oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di convenzioni operative, proposte dal Comitato di cui all'art. 3 e approvate dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Le convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli eventuali oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabili.

Articolo 6 (Riservatezza)

Ferme restando le vigenti disposizioni in tema di informazioni classificate, segreto d'ufficio e tutela della privacy, ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare gli adeguati



profili di riservatezza sulle informazioni e/o documentazioni acquisite e/o conosciute nell'ambito dei lavori condotti in seno al Comitato e delle attività di ricerca concordate.

Articolo 7 (Pubblicità)

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.

Articolo 8 (Durata)

Il presente Accordo Quadro ha una validità di cinque anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un periodo di uguale durata, previo accordo scritto tra le Parti.

Articolo 9 (Recesso)

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte, con un preavviso di tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, in alternativa, di messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della Parte destinataria.

Il recesso non avrà effetto sulle attività già in corso al momento della comunicazione che manifesta l'intendimento di recedere dall'Accordo.

Roma, 5 AGO. 2013

Il Ministro dell'Interno

Angelino ALFANO

Il Presidente
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Luigi NICOLAIS